

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA DI PRODOTTO
CON I MARCHI DI CONFORMITA'
IIP-UNI, P_{iip} e MPI**

	8	07/2019	Aggiornamento Art. 6.2.2 e 21	E. Bestetti	M. Romersi	M. La Ciacera
	7	06/2015	Nuova edizione	P. RICCI	M. ROMERSI	M. LA CIACERA
	6	09/2013	Par. 5.1	E. Bestetti	E. Bestetti	M. La Ciacera
-	5	04/2012	Aggiornamento generale	S. Pizio	S. Pizio	M. La Ciacera
2	4	11/2011	Sost. Sincert e Sinal con Accredia e Giunta con CSI	S. Pizio	S. Pizio	M. La Ciacera
1	4	12/2007	Nuova revisione	S. Pizio	S. Pizio	G. Vidotto
0		03/2005	edizione 4	S. Pizio	S. Pizio	G. Vidotto
REV.	ED.	DATA	VARIAZIONI	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

INDICE

Articolo 1	INTRODUZIONE
Articolo 2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo 3	ORGANI DI GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 4	ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE ED AI MARCHI
Articolo 5	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Articolo 6	VERIFICHE DI CONFORMITA' PER LA CERTIFICAZIONE
Articolo 7	VERIFICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 8	OBBLIGHI GENERALI DEL LICENZIATARIO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 9	MODALITA' DI MARCHIATURA E PUBBLICITA'
Articolo 10	MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO GENERALE, ALLE REGOLE PARTICOLARI ED AL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
Articolo 11	MODIFICHE AL PRODOTTO O AL PROCESSO DI PRODUZIONE
Articolo 12	PRODUZIONI PRESSO TERZI
Articolo 13	ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 14	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E DELLE RACCOMANDAZIONI
Articolo 15	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 16	PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER NON CONFORMITA' DI PRODOTTO
Articolo 17	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE ED AL MARCHIO
Articolo 18	TARIFFE
Articolo 19	RISERVATEZZA
Articolo 20	RESPONSABILITA'
Articolo 21	RECLAMI
Articolo 22	RICORSI E CONTENZIOSI
Articolo 23	AZIONI GIUDIZIARIE
Allegato 1	SCHEMA DI FLUSSO DEI PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER NON CONFORMITA' DI PRODOTTO

**ARTICOLO 1
INTRODUZIONE**

La società Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (in seguito I.I.P. S.r.l.), costituita in data 26/07/2000, è la società operativa dell'associazione Istituto Italiano dei Plastici che ne detiene per intero il capitale.

All'associazione, Ente privato senza fini di lucro, competono compiti di promozione della qualità in tutti i suoi aspetti ed essendo proprietaria dell'I.I.P. S.r.l., ne determina le linee guida operative.

All'I.I.P. S.r.l., dotato di tutte le risorse necessarie in termini finanziari, di personale e di attrezzature per le proprie attività, competono la effettuazione e la gestione delle attività di certificazione, ispezione e prova. Le attività dell'associazione I.I.P. e dell'I.I.P. S.r.l. sono definite dai relativi Statuti.

Per le attività di certificazione, di ispezione e per l'effettuazione di prove I.I.P. S.r.l. è accreditato da ACCREDIA (Ente italiano di Accreditamento; per gli specifici accreditamenti di I.I.P. S.r.l. vedi www.accredia.it).

L'I.I.P. S.r.l. elabora appositi Regolamenti Generali, integrati ove necessario, da Regole particolari per definire rapporti trasparenti ed il più possibile esaustivi e di reciproca fiducia con le Aziende interessate alla certificazione.

L'I.I.P. S.r.l. non svolge né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei settori di certificazione in cui opera. Per consulenza si intendono le attività concernenti:

- La progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione, incluse le attività di formazione specificatamente rivolte ad una determinata organizzazione e finalizzate alla implementazione del sistema stesso;
- La progettazione, costruzione, commercializzazione e assistenza relativamente a prodotti/servizi.

Nella definizione del presente Regolamento si è tenuto conto delle norme e delle linee guida emesse dagli Organismi nazionali ed internazionali di accreditamento, alle quali l'attività di I.I.P. S.r.l. fa riferimento.

Qualora non espressamente indicata, la tempistica per eventuali interventi/adeguamenti è inderogabilmente stabilita da I.I.P. S.r.l.

**ARTICOLO 2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento definisce i rapporti fra l'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. e le Aziende che intendono ottenere, mantenere o estendere la certificazione dei loro prodotti con licenza per l'uso dei Marchi IIP-UNI, Piip e MPI (di seguito Marchi) da apporre sui loro prodotti.

Detti Marchi, che sono registrati, sono rilasciati per prodotti certificati le cui specifiche sono definite da prescrizioni di Legge, norme tecniche o, in assenza delle stesse, da progetti di norma tecnica che hanno superato la prima inchiesta, regolamenti tecnici, rapporti tecnici o specifiche tecniche elaborate da I.I.P. S.r.l. (di seguito normativa).

I prodotti oggetto di certificazione sono quelli per i quali l'I.I.P. S.r.l. ha elaborato uno Schema di Certificazione e, se del caso, le relative Regole particolari. Le certificazioni rilasciate, sospese o revocate sono riportate in tempo reale nel sito internet www.iip.it.

Il Marchio IIP-UNI è di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che ne ha affidato la gestione all'I.I.P. S.r.l. secondo modalità, termini e condizioni definiti in un'apposita convenzione. La certificazione ed il corrispondente Marchio IIP-UNI vengono rilasciati a prodotti per i quali siano state emesse dall'UNI le norme che fissano i requisiti tecnici e le relative modalità di prova, ad eccezione delle norme armonizzate UNI-EN il cui contenuto sia esclusivamente quello previsto per la marcatura CE dei corrispondenti manufatti.

La certificazione ed il corrispondente Marchio Piip, di proprietà dell'I.I.P. S.r.l., sono rilasciati per i prodotti in materia plastica che non sono o non sono ancora oggetto di norme UNI, ma che ricadono in uno dei seguenti casi:

- Piip/A: sono conformi alle caratteristiche prescritte da progetti di norma UNI, CEN, ISO che sono nella fase di finale approvazione (inchiesta pubblica);
- Piip/B: sono conformi alle caratteristiche prescritte da norme in vigore emesse da organismi di normazione diversi da UNI;
- Piip/C: sono conformi alle caratteristiche prescritte da specifiche tecniche, eventualmente proposte da produttori e/o utilizzatori interessati, predisposte da IIP Srl per prodotti nuovi ed innovativi per cui non siano disponibili norme o progetti di norma nazionali e/o internazionali. Tali specifiche vengono redatte sulla base delle conoscenze tecniche relative allo stato dell'arte e sulla base dei contributi portati in gruppi di lavoro dai produttori interessati operanti nel territorio nazionale e/o dagli utilizzatori. Mediante il rilascio del Marchio Piip/C, l'I.I.P. S.r.l. certifica che tali prodotti oggetto di licenza sono conformi ai requisiti meccanici, prestazionali, fisici e chimici prescritti nelle specifiche tecniche di riferimento.

Il Marchio MPI, di proprietà dell'I.I.P. S.r.l., è rilasciato a manufatti ottenuti con materie prime e semilavorati rispondenti alla normativa igienico-sanitaria vigente in Italia.

ARTICOLO 3 ORGANI DI GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Lo Schema di Certificazione Prodotti, definito da I.I.P. S.r.l., prevede come organi di gestione il Comitato di Certificazione, il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) ed il Collegio dei Probiviri.

3.1 Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione accerta che sussistano le condizioni tecniche e gestionali complessive prescritte per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la modifica, la sospensione o la revoca della certificazione, deliberando in merito. Sulla base di questi accertamenti, la Direzione dell'I.I.P. S.r.l. rende operative le delibere del Comitato di Certificazione, a partire dall'emissione dei certificati di conformità dei prodotti alle specifiche di riferimento.

Sull'operato del Comitato di Certificazione vigila il CSI.

3.2 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI)

Il CSI ha il compito di garantire ogni aspetto connesso all'indipendenza ed alla imparzialità delle attività di certificazione effettuate da I.I.P. S.r.l.; è composto da soggetti indipendenti (non direttamente coinvolti nell'attività di produzione e/o commercializzazione di manufatti oggetto di certificazione) che assicurano la rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

3.3 Collegio dei Probiviri

Esamina i ricorsi proposti dalle aziende richiedenti la certificazione e da quelle certificate avverso le decisioni di I.I.P. S.r.l. sulle certificazioni, come specificato all'articolo 21.

ARTICOLO 4 ACCESSO ALLE CERTIFICAZIONI ED AI MARCHI

L'accesso alle certificazioni ed ai marchi di prodotto di I.I.P. S.r.l. è aperto a tutti senza condizionamenti indebiti; le regole in base alle quali I.I.P. S.r.l. opera sono uguali per tutti. Possono essere certificate e diventare quindi Licenziatarie del Marchio, le Aziende che producono e/o commercializzano prodotti conformi alla normativa di riferimento e che stipulano con I.I.P. S.r.l. un contratto di certificazione, impegnandosi a rispettare il presente Regolamento e le Regole particolari applicabili.

In particolare possono essere certificate e diventare Licenziatarie del Marchio:

- aziende produttrici di materie prime, manufatti e semilavorati;
- aziende che commercializzano materie prime, manufatti e semilavorati con il proprio nome commerciale, ma realizzati da aziende terze certificate per il prodotto da IIP Srl a loro legate da un contratto di fornitura.

Nel caso in cui l'Azienda titolare della certificazione e della Licenza di uso del Marchio, sia l'Azienda che commercializza il prodotto, essa è la diretta responsabile nei confronti di I.I.P. S.r.l. della conformità del prodotto certificato ai requisiti della normativa di riferimento, del Regolamento generale e delle Regole particolari applicabili. Le aziende terze, fornitrici delle Aziende licenziatarie del Marchio sui prodotti commercializzati devono, secondo quanto accordato con il licenziatario del marchio, consentire l'accesso dell'ispettorato di I.I.P. S.r.l. nei propri impianti di produzione per l'effettuazione delle verifiche ispettive e per il prelievo di campioni per verifiche di laboratorio. Il referente di I.I.P. S.r.l. rimane sempre l'Azienda licenziataria, che deve intervenire direttamente presso i propri fornitori per la gestione di tutti gli aspetti legati alla certificazione dei prodotti, comprese le eventuali non conformità.

- aziende che commercializzano materie prime, manufatti e semilavorati con il proprio nome commerciale, ma realizzati da aziende terze non certificate per il prodotto da IIP Srl a loro legate da un contratto di fornitura.

Nel caso in cui l'Azienda titolare della certificazione e della Licenza di uso del Marchio, sia l'Azienda che commercializza il prodotto, essa è la diretta responsabile nei confronti di I.I.P. S.r.l. della conformità del prodotto certificato ai requisiti della normativa di riferimento, del Regolamento generale e delle Regole particolari applicabili. Le aziende terze, fornitrici delle Aziende licenziatarie del Marchio sui prodotti commercializzati vengono considerate come unità produttive dell'azienda commerciale a tutti gli effetti e devono, secondo quanto accordato con il licenziatario del marchio, consentire l'accesso dell'ispettorato di I.I.P. S.r.l. nei propri impianti di produzione per l'effettuazione delle verifiche ispettive e per il prelievo di campioni per verifiche di laboratorio. Il referente di I.I.P. S.r.l. rimane sempre l'Azienda licenziataria, che

deve intervenire direttamente presso i propri fornitori per la gestione di tutti gli aspetti legati alla certificazione dei prodotti, comprese le eventuali non conformità.

Possono essere oggetto di certificazione le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti, fabbricati e/o commercializzati dalle Aziende, per i quali risulti esistente la relativa normativa di riferimento, che definisce i requisiti tecnici e le modalità di prova su cui basare la misurazione-valutazione delle conformità del prodotto alle norme.

Per ottenere la certificazione ed il corrispondente uso del marchio e mantenerli, l'Azienda richiedente, come condizioni generali, deve:

- a) disporre di un piano definito e documentato per il controllo della qualità atto a garantire l'adeguatezza e la costanza qualitativa nel tempo delle diverse fasi del processo produttivo;
- b) disporre di un adeguato laboratorio, dotato delle apparecchiature necessarie per controllare i prodotti, secondo i requisiti della normativa di riferimento e delle Regole particolari. In alternativa l'Azienda richiedente può definire un apposito contratto di fornitura con un laboratorio terzo accreditato e/o riconosciuto da IIP Srl, dotato delle apparecchiature necessarie per controllare i prodotti con le frequenze previste, secondo i requisiti della normativa di riferimento e delle Regole particolari. In questo caso il prodotto non potrà essere rilasciato fino ad ottenimento dei risultati di tutte le prove con esito conforme; inoltre deve essere resa formale evidenza del contratto di fornitura stipulato tra azienda e laboratorio incaricato.

ARTICOLO 5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

5.1 Presentazione della domanda

L'Azienda interessata alla certificazione riceve un'offerta completa di tutte le informazioni relative alla attività da effettuare ed ai corrispondenti costi. L'Azienda che voglia ottenere la certificazione presenta formale domanda di certificazione (ordine formale datato, timbrato e firmato e Offerta economica firmata per accettazione).

In particolare, devono essere inviati:

- informazioni relative alla puntuale definizione dei manufatti oggetto di richiesta di certificazione;
- breve descrizione dell'Azienda redatta su apposito modulo fornito da I.I.P. S.r.l. (Rapporto sulla società)
- nel caso di più unità produttive, a parità di certificazione rilasciata, sigla di identificazione della specifica unità produttiva definita dal fabbricante e depositata presso IIP.
- certificato dal quale risulti la sua iscrizione ad una Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Italiana o documento equivalente con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
 - un dossier tecnico che includa la descrizione del prodotto di cui richiede la certificazione precisando
 - la normativa di riferimento;
 - la gamma ed i tipi dei prodotti;
 - l'ubicazione delle unità produttive;
 - la documentazione tecnica relativa allo stato di conformità del prodotto alla normativa di riferimento ed allo stato del piano di controllo della qualità (in accordo ai requisiti delle norme di riferimento per quanto concerne i test di PVT e BRT);
 - i risultati di prova disponibili (inclusi gli eventuali test di rispondenza alla legislazione nazionale come ad esempio in merito al contatto con acqua potabile e/o alimenti)
 - elenco delle apparecchiature di prova
 - eventuali accordi con laboratori terzi per effettuazione di prove
 - i dati della materia prima e formulazioni utilizzate (incluse ad es. curve di regressione per la valutazione dell'MRS ecc.).
 - il nome commerciale esclusivo dei prodotti
 - le modalità proposte di applicazione del Marchio sul prodotto finito, se diverse da quanto prescritto nel presente Regolamento o nelle Regole particolari;
 - altri documenti specifici richiesti dalle Regole particolari applicabili o ritenuti utili dal Richiedente.

In relazione alle evidenze relative ai risultati di prova disponibili, I.I.P. esaminerà la documentazione tecnica fornita dalla azienda, al fine di valutare se accettare le evidenze fornite e quindi decidere in merito all'eventualità di ripetere "in toto" o in parte i test previsti

5.2 Esame documentale

Al ricevimento della domanda I.I.P. S.r.l. provvede:

- a) all'esame della documentazione presentata, verificando che:
 - i requisiti per la certificazione siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi dal richiedente,

- ogni possibile divergenza d'interpretazione sia risolta,
 - l'I.I.P. S.r.l. disponga delle competenze e delle risorse necessarie per soddisfare la richiesta;
- b) alla definizione del piano per l'attività d'ispezione, alla nomina del gruppo di verifica ispettiva e del suo responsabile;
- c) ad effettuare, se necessario, una visita preliminare presso il Richiedente, per raccogliere tutti gli elementi necessari alla pianificazione della verifica ispettiva;
- d) ad emettere, in caso di accettazione della domanda, il contratto di certificazione e la fattura relativa all'esame documentale. Nel caso di non accettazione della domanda, I.I.P. S.r.l. ne dà comunicazione all'Azienda richiedente riportando le motivazioni.

Se l'Azienda non ha ottemperato alle richieste dell'I.I.P. S.r.l. per potere procedere nell'iter di certificazione, la domanda si ritiene decaduta dopo un tempo massimo di sei mesi e ne viene data comunicazione all'azienda.

Nel caso di rinuncia alla domanda durante la fase istruttoria, l'Azienda Richiedente perde ogni diritto al rimborso della somma fatturata.

5.3 Esame delle specifiche tecniche per la certificazione con il Marchio Piip/C

Le richieste di specifiche tecniche proposte ad esempio dal produttore o dall'utilizzatore del prodotto che l'Azienda desidera certificare a Marchio Piip/C, vengono esaminate dall'I.I.P. S.r.l. per valutarne il contenuto tecnico e la sua significatività generale e verificare la fattibilità della certificazione. A seguito di tale esame, l'I.I.P. S.r.l. nel caso di recepimento delle richieste di specifiche tecniche, coinvolge i produttori e gli utilizzatori interessati all'iniziativa e procede con i lavori per la realizzazione dei documenti necessari ad iniziare l'iter di certificazione e per il successivo mantenimento della certificazione. Non sono ovviamente certificabili con il Marchio Piip/C, i prodotti standardizzati il cui campo di applicazione è coperto da norme o progetti di norma emessi dall'Organismo di normazione italiano o da organismi internazionali. Sono certificabili con marchio PiipC prodotti innovativi con composizioni differenti e caratteristiche prestazionali addizionali rispetto a quelli definiti dalle norme per lo stesso campo di applicazione. Le specifiche tecniche oggetto di certificazione con Marchio Piip/C vengono rese disponibili su richiesta degli interessati attraverso tutti i canali disponibili (es. e-mail, lettera, fax ecc.)

ARTICOLO 6

VERIFICHE DI CONFORMITA' PER LA CERTIFICAZIONE

6.1 Verifica ispettiva di certificazione

Se l'esame della documentazione è positivo, viene concordata con l'Azienda richiedente la data per la verifica ispettiva di ammissione che deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della domanda, pena il decadimento della stessa. Il piano di verifica ed i nominativi dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva vengono comunicati preventivamente all'Azienda che ha la facoltà di recusare la designazione, giustificandone per iscritto i motivi, qualora vi fossero documentati conflitti di interesse o altre ragioni che possano costituire ostacolo al corretto svolgimento della verifica. Il richiedente deve consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori degli organismi di accreditamento in accompagnamento agli ispettori di I.I.P. S.r.l., pena la mancata concessione della certificazione.

Il Gruppo di Verifica Ispettiva di I.I.P. S.r.l., coadiuvato dal Richiedente, verifica le informazioni fornite con la domanda di certificazione ed accerta lo stato delle strutture di produzione, di controllo e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento agli elementi del controllo del processo di produzione; in particolare i fabbricanti dovranno tenere debita registrazione nel tempo di tutti gli aspetti inerenti la produzione dei manufatti certificati in accordo con i propri sistemi qualità aziendali quali ad es.:

- ✓ registrazione delle formulazioni impiegate (come depositate in forma riservata presso I.I.P. S.r.l.)
- ✓ schede macchina con registrati i parametri di produzione e le relative tolleranze ammissibili,
- ✓ carte di controllo di andamento del processo e interventi adottati sia sulle linee che per il prodotto realizzato in caso di "deriva",
- ✓ controlli dimensionali in linea
- ✓ controlli sul prodotto finito in accordo al piano di controlli
- ✓ verifica dei parametri di processo (profili temperature, portate, velocità ecc.)
- ✓ controlli in ingresso sulla materia prima,
- ✓ adeguatezza del laboratorio aziendale, in conformità ai requisiti normativi con la verifica delle tarature nonché della corretta gestione delle stesse.
- ✓ tracciabilità, in tutte le fasi del processo produttivo.
- ✓ immagazzinamento delle materie prime, degli intermedi di lavorazione e del prodotto finito.

- ✓ congruenza del campo di applicazione per cui sono venduti i prodotti con quello di riferimento nella norma di prodotto.

6.2 Prove iniziali di tipo

Le prove iniziali di tipo sono quelle previste dalla normativa sul prodotto di riferimento e dalle Regole particolari, in vigore al momento della domanda di certificazione. Il Richiedente deve predisporre per la verifica ispettiva di certificazione una campionatura rappresentativa dei tipi e della gamma dei prodotti oggetto di certificazione.

6.2.1 Campionamento

I campioni per le prove sono prelevati dal gruppo di verifica ispettiva a magazzino o direttamente dalle linee di produzione o inviati dall'Azienda; i criteri di campionamento sono quelli definiti nella normativa di riferimento e nelle Regole Particolari:

- I campioni prelevati dal gruppo di verifica ispettiva per le prove devono essere codificati e siglati dal Gruppo di Verifica Ispettiva ed eventualmente controfirmati da un rappresentante autorizzato del Richiedente in modo leggibile ed indelebile; in ogni caso l'elenco dei campioni prelevati e le relative marcature sono riportati nel verbale di verifica che viene sottoscritto e controfirmato dall'azienda per accettazione.
- I campioni inviati direttamente dall'Azienda devono essere siglati dal rappresentante dell'Azienda.

In ogni caso tutti i campioni devono essere corredati dalla documentazione richiesta:

- prove di autocontrollo di processo e di laboratorio,
- fogli di lavorazione
- dichiarazioni di conformità della materia prima utilizzata
- "schede macchina" o, se ritenuti documenti riservati, devono essere rese disponibili agli ispettori di IIP Srl tutte le informazioni necessarie al fine di poterne registrare almeno i riferimenti nel verbale di verifica ispettiva.

6.2.2 Criteri per la conduzione delle prove iniziali di tipo

La conformità del prodotto viene verificata rispetto alle prescrizioni della normativa-specifica tecnica di riferimento e delle Regole particolari.

Dai dati di prova dovrà essere sempre possibile risalire alle materie prime utilizzate, ai relativi formulati, nonché alle prescrizioni di produzione. La verifica della conformità di prodotto può essere effettuata in accordo con le seguenti modalità operative:

- a) prove eseguite presso il Laboratorio Prove di I.I.P. S.r.l. o altro laboratorio di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e/o qualificato da I.I.P. S.r.l.; i laboratori qualificati da I.I.P. S.r.l. sono resi noti al Richiedente la certificazione che, per comprovati motivi, ha la facoltà di ricusarli;
- b) prove in presenza dell'ispettorato (witness test) di I.I.P. S.r.l. nel laboratorio del fabbricante. In questo caso, per prove della durata maggiore di un giorno, il personale di I.I.P. S.r.l. assisterà almeno all'avviamento delle prove stesse, con riserva di verificarne il loro andamento nel corso di apposite visite, anche a sorpresa, presso l'organizzazione

Gli witness test sono possibili solo se presso la sede del cliente sono disponibili attrezzature di prova correttamente gestite e mantenute, con idoneo sistema di registrazione automatica dei parametri di prova, per le quali sia data evidenza della taratura (inclusa stima dell'incertezza di misura) effettuata in accordo alle regole di metrologia e per le quali sia tracciabile ed evidente la catena metrologica (fino ai campioni primari utilizzati) ai fini dell'espressione dei risultati ottenuti. Il laboratorio dovrà essere gestito in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

- c) Con riferimento alla possibilità di assistere alle prove presso il laboratorio IIP alla organizzazione che ne faccia richiesta, ciò è possibile alle condizioni necessarie per assicurare la sicurezza delle persone e la riservatezza. Al tal fine i rappresentanti della organizzazione devono essere sempre accompagnati dal personale dell'Ufficio Certificazione Prodotti di IIP Srl con il compito di:
 - impartire agli ospiti le necessarie istruzioni relative alla sicurezza ed assicurarsi e pretendere che questi le rispettino (in particolare, rispetto della distanza di sicurezza dalle apparecchiature di prova ed eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuali);
 - rispondere alle domande degli ospiti relativamente al funzionamento generale del laboratorio e l'esecuzione delle singole prove ma mantenere un rigoroso riserbo relativamente agli oggetti da provare e all'esito delle prove di terzi;
 - accompagnare gli ospiti per tutto il tempo di permanenza all'interno del laboratorio;
 - proibire agli ospiti l'utilizzo diretto della strumentazione di misura e delle apparecchiature di prova;
 - assicurarsi che gli ospiti non asportino oggetti da provare, in prova o provati o documenti.

In ogni caso ai visitatori non è concesso di assistere all'esecuzione di prove su oggetti di loro possibili concorrenti.

6.3 Esito delle verifiche ispettive di certificazione e delle prove iniziali di tipo

I.I.P. S.r.l. comunica all'Azienda:

- l'esito della verifica ispettiva di certificazione specificando le eventuali non conformità riscontrate e chiedendo la loro risoluzione per potere procedere nell'iter di certificazione. In funzione della gravità e tipologia delle non conformità riscontrate, la verifica delle azioni correttive viene effettuata o procedendo ad una verifica ispettiva suppletiva o esaminando la documentazione fornita a I.I.P. S.r.l. dal Richiedente. Le modalità di valutazione della necessità di verifiche ispettive straordinarie sono quelle di riferimento previste nell'articolo 14) del presente regolamento;
- In caso di non conformità di carattere minore (vedi art.14) , l'organizzazione deve dimostrare di aver attuato tutti gli interventi atti alla risoluzione delle non conformità. Ciò include la gestione dell'eventuale prodotto non conforme (incluso quello eventualmente commercializzato) e l'attuazione degli interventi atti ad evitare il ripetersi della situazione riscontrata.
- In caso di non conformità maggiori (vedi art. 14) l'iter di certificazione viene interrotto e l'organizzazione richiedente, qualora lo desideri, dovrà ripetere l'intero iter.

Nel caso in cui per le non conformità riscontrate si rendano necessarie verifiche ispettive straordinarie o prove di laboratorio supplementari, le spese relative sono a carico del Richiedente.

In ogni caso la domanda si riterrà decaduta se il Richiedente non avrà ottemperato alle richieste di I.I.P. S.r.l. entro sei mesi dalla notifica delle non conformità rilevate; in caso di presentazione di nuova domanda l'iter di certificazione riparte con esame documentale e verifiche di conformità.

Quando la verifica ispettiva di certificazione e le prove di tipo iniziali sono positive e tutte le condizioni gestionali della domanda di certificazione sono state soddisfatte, viene presentata al Comitato Certificazione Prodotti la proposta di certificazione per il rilascio della licenza d'uso del Marchio per i prodotti oggetto della domanda.

6.3.1 Subentro ad altro OdC accreditato

In caso di subentro ad altro OdC, accreditato, I.I.P. Srl oltre alle verifiche previste ai punti 6.1 e 6.2, prende visione dei report ispettivi (verifiche in sito e prove di laboratorio) almeno dell'anno precedente e verifica che non vi siano Non Conformità irrisolte. L'organizzazione che decide di trasferire la certificazione deve inoltre garantire e dimostrare che la certificazione precedente risulti ancora attiva e sotto accreditamento MLA EA / IAF. In caso contrario il processo di verifica deve essere interamente ripetuto (prove iniziali, verifiche in campo) come se si trattasse di una nuova certificazione.

6.4 Rilascio della certificazione e della conseguente Licenza per l'uso del Marchio

Il Comitato di Certificazione Prodotti, accerta l'esistenza di tutte le condizioni tecniche e gestionali per il rilascio della certificazione di prodotto e delibera il suo rilascio.

Nel caso di delibera positiva del Comitato di Certificazione Prodotti, I.I.P. S.r.l. ne informa l'Azienda richiedente ed invia il Certificato di Conformità che dà il diritto d'uso del Marchio; contemporaneamente I.I.P. S.r.l. invia la fattura per il mantenimento annuale della certificazione.

All'atto della concessione della prima certificazione viene assegnato al nuovo Licenziatario un numero distintivo; questo numero resta invariato per ogni successiva certificazione rilasciata allo stesso Licenziatario. Nel caso di più unità produttive, a parità di certificazione rilasciata, il numero distintivo viene integrato da un'ulteriore sigla di identificazione della specifica unità produttiva definita dal fabbricante e depositata presso IIP. Il Certificato di Conformità ha validità triennale, salvo quando diversamente previsto dalla normativa di riferimento, riporta (eventualmente in uno o più allegati):

- la tipologia dei prodotti certificati;
- la gamma dei prodotti certificati;
- la normativa di riferimento;
- il nome commerciale esclusivo dei prodotti certificati;
- la ragione sociale e l'indirizzo della sede legale del titolare del contratto di certificazione;
- l'indirizzo dello stabilimento di produzione;
- il numero distintivo.

In caso di estensione della certificazione I.I.P. S.r.l. emette un nuovo Certificato di Conformità aggiornato.

ARTICOLO 7**VERIFICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE****7.1 Sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l.**

La certificazione ed il corrispondente diritto d'uso del Marchio, che si acquisiscono dopo aver superato le verifiche di conformità per la certificazione (verifica ispettiva e prove iniziali di tipo), vengono mantenuti solo se le successive verifiche periodiche di controllo danno esito conforme alle norme, specifiche e regolamenti di riferimento.

Su questa base, I.I.P. S.r.l. esercita un controllo sull'utilizzo dei Certificati e dei corrispondenti Marchi di conformità ed ha la facoltà di eseguire durante l'anno i controlli di processo e di prodotto che ritiene necessari per verificare la conformità dei prodotti certificati, senza ulteriore spesa per il Licenziatario, oltre ai corrispettivi previsti, salvo la ripetizione di prove aventi esito non conforme o verifiche ispettive straordinarie che si rendessero necessarie in caso di non conformità.

Il piano di sorveglianza per il mantenimento della certificazione si compone essenzialmente di due fasi:

- a) verifiche ispettive sul processo di produzione negli stabilimenti produttivi;
- b) verifiche della conformità dei prodotti certificati alla normativa o specifica di riferimento ed agli eventuali requisiti aggiuntivi, previsti nelle Regole particolari.

I.I.P. S.r.l. può, previo accordo con il Licenziatario, delegare sotto la sua autorità e responsabilità, un altro Organismo d'ispezione ad effettuare la sorveglianza secondo le condizioni convenute. In particolare I.I.P. S.r.l. può coordinare la sorveglianza sui certificati e sull'uso dei propri Marchi in altri Paesi, stipulando accordi di mutuo riconoscimento con Organismi di certificazione, ispezione e laboratori di prova ivi operanti.

Le visite ispettive periodiche di I.I.P. S.r.l. agli stabilimenti produttivi, che riguardano tutti gli aspetti del processo produttivo e dei prodotti certificati, vengono programmate e comunicate anticipatamente al Licenziatario; ulteriori prelievi di campioni dagli stabilimenti produttivi per verifiche di conformità dei prodotti certificati e la verifica della corrispondente documentazione di controllo e classificazione dei prodotti vengono preferibilmente effettuati senza preavviso e comunicazione anticipata.

Per l'esecuzione di prove di controllo, i prodotti certificati vengono prelevati da I.I.P. S.r.l., anche direttamente dal mercato presso rivenditori, utilizzatori e cantieri, (secondo la frequenza prevista in dettaglio per ciascun prodotto nelle relative Regole Particolari) compatibilmente con la presenza degli stessi nel mercato; in ogni caso, I.I.P. S.r.l. accerta e garantisce l'origine e significatività dei campioni prelevati ed il Licenziatario facilita, per quanto nelle sue possibilità, I.I.P. S.r.l. in tale opera di prelievo di campioni dal mercato impegnandosi a sostituire i campioni presso i relativi rivenditori. Dell'impegno a sostituire i campioni, il licenziatario deve rendere edotti i propri clienti in modo evidente nelle bolle di consegna del materiale o in altra documentazione aziendale ad essi rivolta.

7.2 Verifiche ispettive di sorveglianza

Le verifiche ispettive di sorveglianza agli stabilimenti vengono effettuate almeno una volta all'anno ed intendono verificare la capacità del produttore di rispettare continuamente nel tempo la conformità dei prodotti certificati ai requisiti della normativa di riferimento. Le verifiche ispettive presso lo stabilimento produttivo sono condotte da un gruppo di verifica ispettiva designato da I.I.P. S.r.l. e comportano l'esame di tutti gli aspetti rilevanti del processo di produzione del Licenziatario come già indicato al par. 6.1 per la verifica iniziale.

Il Licenziatario deve consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori degli organismi di accreditamento in accompagnamento agli ispettori di I.I.P. S.r.l., pena la sospensione / revoca della certificazione concessa.

Nel corso della verifica, il Gruppo di Verifica Ispettiva può prelevare campioni da sottoporre a prove di laboratorio a magazzino o direttamente dalle linee di produzione. I criteri di campionamento sono quelli definiti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Particolari; i campioni prelevati per le prove devono essere codificati e siglati dal Gruppo di Verifica Ispettiva di I.I.P. S.r.l. ed eventualmente da un rappresentante autorizzato del Licenziatario, in modo leggibile ed indelebile; in ogni caso l'elenco dei campioni prelevati e le relative marcature sono riportati nel verbale di verifica che viene sottoscritto e controfirmato dall'azienda per accettazione.

Questa maniera di operare viene seguita da I.I.P. S.r.l. per qualsiasi prelievo di campioni per verifica di conformità dagli stabilimenti produttivi; i risultati delle verifiche ispettive di sorveglianza sono da I.I.P. S.r.l. comunicati per iscritto al Licenziatario.

7.3 Prove di verifica

I campioni per le prove di verifica della conformità dei prodotti possono essere prelevati da I.I.P. S.r.l. presso il fabbricante, direttamente dal mercato presso rivenditori, cantieri ed utilizzatori. Le prove di verifica sul prodotto sono quelle previste dalla normativa di riferimento e dalle Regole particolari.

La verifica della conformità viene effettuata in accordo con le seguenti modalità operative:

- a) prove eseguite presso il laboratorio di I.I.P. S.r.l. o altro laboratorio di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e/o qualificato da I.I.P. S.r.l.; i laboratori qualificati da I.I.P. S.r.l. sono resi noti ai Licenziatari, i quali per motivi giustificati hanno facoltà di ricusazione;
- b) prove presso il laboratorio del fabbricante in presenza dell'ispettorato di I.I.P. S.r.l.
- I.I.P. S.r.l. comunica al Licenziatario l'esito di tutte le prove di verifica effettuate sui campioni prelevati presso gli stabilimenti produttivi e dal mercato presso i rivenditori, utilizzatori e cantieri. Eventuali non conformità sui campioni prelevati presso i rivenditori sono gestite in accordo all'articolo 14 del presente Regolamento e sono comunicate al Licenziatario che è tenuto a dare evidenza ad I.I.P. S.r.l. delle azioni correttive effettuate presso il rivenditori, cantieri ed utilizzatori.

**ARTICOLO 8
OBBLIGHI GENERALI DEL LICENZIATARIO PER
IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

8.1 Obblighi generali del Licenziatario per il mantenimento della certificazione

Per il mantenimento della certificazione, il Licenziatario deve operare sempre in conformità ai requisiti del presente Regolamento e delle specifiche Regole particolari. In particolare deve:

- a) garantire la conformità di ogni prodotto certificato alla corrispondente normativa di riferimento, alle prescrizioni di I.I.P. S.r.l. e ad eventuali disposizioni di Legge;
- b) richiedere ai fornitori di materia prima, prodotti ausiliari e semilavorati una dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili;
- c) verificare costantemente la conformità della produzione alle norme di riferimento, in accordo al piano di controllo minimo della produzione definito ed approvato da I.I.P. S.r.l. (Regole particolari);
- d) garantire la rintracciabilità dei prodotti certificati: dal prodotto finito deve essere sempre possibile risalire alle materie prime utilizzate, ai relativi formulati, alle linee, al periodo, alle condizioni di produzione ed alle prove di autocontrollo effettuate;
- e) conservare, in accordo con una procedura documentata, la registrazione e la documentazione attestanti che il proprio sistema di controllo della produzione garantisce la conformità dei prodotti certificati, opera con continuità secondo i requisiti della normativa di riferimento, del presente Regolamento generale e delle specifiche Regole particolari;
- f) garantire il corretto uso dei documenti connessi alla certificazione ed al suo mantenimento in conformità agli scopi della certificazione stessa ed alle norme di riferimento;
- g) tenere, salvo diversi accordi contrattuali o requisiti previsti dalla legge, almeno per cinque anni, un registro di tutti i reclami che gli pervengono sui prodotti certificati rendendo disponibile su richiesta la documentazione relativa a I.I.P. S.r.l.;
- h) garantire il corretto uso del marchio secondo quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento. In caso di revoca, sospensione o rinuncia alla certificazione, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni e qualsiasi riferimento ed utilizzo della certificazione e del Marchio di conformità.

8.2 Obblighi verso IIP S.r.l.

Il Licenziatario ha l'obbligo di

- a) non utilizzare la certificazione in maniera impropria con dichiarazioni non corrette o tali da portare discredito a I.I.P. S.r.l.;
- b) comunicare a I.I.P. S.r.l. ogni variazione societaria rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda;
- c) informare I.I.P. S.r.l. se uno o più prodotti certificati a Marchio rispetto ad una o più specifiche normative, non vengono fabbricati per un periodo superiore a un anno e comunicare preventivamente a I.I.P. S.r.l. la ripresa della produzione per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche;
- d) coadiuvare l'ispettorato di I.I.P. S.r.l. incaricato di svolgere l'attività di sorveglianza, pianificata e non, presso le proprie sedi e stabilimenti di produzione;
- e) permettere all'ispettorato di I.I.P. S.r.l. e degli organismi di accreditamento di I.I.P. S.r.l. l'accesso alla documentazione, alle registrazioni ed al trattamento dei reclami, l'ingresso nei reparti di produzione, nei magazzini e nei laboratori di controllo e di collaudo nel rispetto delle condizioni di sicurezza e mettere a disposizione del gruppo di verifica ispettiva i documenti necessari per l'effettuazione del lavoro di verifica;
- f) fornire ed inviare a I.I.P. S.r.l. i campioni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) scelti dall'ispettorato di I.I.P. S.r.l. per le prove di controllo;

- g) fornire annualmente ad I.I.P. S.r.l. l'elenco dei propri clienti al fine di consentire il prelievo di prodotti certificati per verificarne la conformità (v. art.7.1);
- h) comunicare entro 5 giorni lavorativi ad I.I.P. S.r.l. tutte le situazioni problematiche o irregolari rilevate dalle Autorità Pubbliche di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni e concessioni, relative a prodotti oggetto della certificazione di I.I.P. S.r.l.;
- i) comunicare entro 5 giorni lavorativi ad I.I.P. S.r.l. eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione (fatti salvi i limiti imposti dalla Legge) e mantenere informato I.I.P. S.r.l. sugli sviluppi di questi procedimenti;
- j) corrispondere a I.I.P. S.r.l. le tariffe di contratto per il mantenimento della certificazione;

8.3 Impegni del Licenziatario verso i propri clienti

Il Licenziatario ha l'obbligo di:

- a) gestire i reclami del cliente relativi alla qualità dei prodotti certificati assicurando una tempestiva risposta al cliente;
- b) adottare tempestive azioni correttive documentate, a seguito dei reclami, delle segnalazioni e di ogni carenza rilevata sulla conformità dei prodotti;
- c) distinguere sui propri cataloghi, listini prezzi ed ogni altra pubblicazione i prodotti certificati e contraddistinti dai marchi IIP da altri; in particolare:
 - il prodotto certificato a Marchio IIP deve avere un nome commerciale esclusivo;
 - i cataloghi tecnici, la documentazione tecnica, commerciale e pubblicitaria, i listini prezzi ed i contratti di fornitura devono tenere separati in modo ben evidente i prodotti certificati ed a Marchio IIP dagli altri;
- d) contattare immediatamente il cliente interessato, assicurando la gestione del prodotto non conforme (ritiro-declassamento del prodotto o altre azioni concordate con il cliente) in caso di non conformità di prodotto riscontrate da I.I.P. S.r.l. a seguito di prelievi dal mercato.

Il mancato rispetto degli obblighi indicati ai par. 8.1,8.2,8.3 comporta che la notifica da parte di I.I.P. S.r.l. delle Non Conformità seguirà il trattamento indicato nel successivo art. 14.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI MARCHIATURA E PUBBLICITA'

9.1 Uso del Marchio


L'uso dei Marchi IIP è consentito dopo il rilascio della certificazione di prodotto da parte di I.I.P. S.r.l. che attua controlli sul corretto uso da parte dei Licenziatari della certificazione e del Marchio.

L'uso del Marchio in forma ingannevole o tendente a dar luogo a interpretazioni fuorvianti rispetto all'oggetto della certificazione comporta l'assunzione di provvedimenti, quali la sospensione o la revoca della licenza da parte di I.I.P. S.r.l. L'uso abusivo del Marchio o la contraffazione dello stesso costituiscono violazioni perseguibili a termini di Legge.

9.2 Marchio in uso sulla documentazione aziendale

Il Marchio deve corrispondere ai formati prescritti ed essere applicato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Regole particolari.

9.2.1 Formato del Marchio IIP-UNI



Dimensioni minime del marchio : altezza : mm 15 – lunghezza mm 12

Riportando il Marchio IIP-UNI in forma grafica sulla documentazione, nella parte superiore del logo IIP deve essere riportato il numero della norma UNI di riferimento, mentre nella parte inferiore del logo IIP deve essere riportato il numero identificativo del Licenziatario assegnato da I.I.P. S.r.l.; tali informazioni possono essere omesse quando il Marchio IIP-UNI viene apposto sul prodotto in quanto riportate in altri punti della marcatura.

Sui prodotti e sulla documentazione non è consentito l'uso disgiunto del logo IIP e del logo UNI.

9.2.2 Formato del Marchio P_{iip}



9.2.3 Formato del Marchio MPI



9.3 Marchiatura del prodotto

Tutte le unità di prodotto per il quale sia rilasciato il diritto d'uso del Marchio, devono riportare applicate in modo leggibile, indelebile ed inamovibile le seguenti indicazioni:

- nome commerciale o marchio di fabbrica,
- logo del Marchio,
- numero distintivo del Licenziatario ed identificazione dell'unità produttiva nel caso di più stabilimenti produttivi,
- ulteriori informazioni specificate nelle Regole particolari,
- ulteriori informazioni sotto la responsabilità dell'azienda,

Qualora non sia fisicamente possibile apporre il marchio sulle singole unità di prodotto (es. materie prime certificate in granuli, ...) è necessario apporlo sull'imballaggio primario.

9.4 Informazioni sull'imballo

Se sull'imballo dei prodotti certificati è riportato il Marchio devono essere parimenti riportate tutte le informazioni eventualmente richieste dalle Regole particolari. Gli imballi sui quali è riportato il Marchio devono contenere solo prodotti certificati.

9.5 Riproduzione del Marchio ed informazioni sui prodotti a Marchio

Il Marchio deve essere riprodotto correttamente nella forma esemplificata nel presente Regolamento (v. art. 9.2).

Il Marchio può essere apposto su tutta la documentazione aziendale quali listini, depliant, carta intestata, singole pagine pubblicitarie; può essere richiamato in campagne pubblicitarie anche collettive che utilizzano mezzi di comunicazione di massa purché siano distinti, senza possibilità di dubbio, i prodotti certificati da I.I.P. S.r.l. con Licenza d'uso del Marchio dagli altri che ne sono privi.

Ogni documento pubblicitario deve riportare la data di emissione.

Il Licenziatario può inviare a I.I.P. S.r.l. le bozze della documentazione in cui appare o viene citato il Marchio IIP per il benessere preventivo.

E' diritto di I.I.P. S.r.l., qualora riscontrasse che i documenti in uso non rispondano ai principi qui esposti, prescrivere il loro ritiro e la loro distruzione.

Le dichiarazioni false possono essere perseguite a norma di legge.

9.6 Utilizzo del Marchio ACCREDIA

Per i prodotti-manufatti che I.I.P. S.r.l. certifica sotto accreditamento ACCREDIA (come tubi e raccordi, profili finestre e finestre, imballaggi ed isolanti termici) è possibile l'utilizzo del marchio ACCREDIA in abbinamento con i marchi di prodotto IIP in accordo al regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA scaricabile da sito www.accredia.it
I.I.P. S.r.l. verifica anche il corretto utilizzo del marchio ACCREDIA.

ARTICOLO 10**MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO GENERALE,
ALLE REGOLE PARTICOLARI ED AL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE****10.1 Modifiche allo Schema di Certificazione**

In caso di modifiche della normativa, del Regolamento Generale, delle Regole particolari o del contratto di certificazione, I.I.P. S.r.l. ne dà comunicazione formale entro la tempistica indicata nella comunicazione inviata al Licenziatario indicando il tipo e l'entità delle principali modifiche e delle azioni che questi deve eseguire per conformarsi alle modifiche intervenute ed il tempo di adeguamento che varia in funzione delle modifiche apportate; tali modifiche devono essere attuate entro un tempo definito; I.I.P. S.r.l. si riserva di effettuare le verifiche necessarie. Se detto periodo non viene rispettato, il Certificato di Conformità può essere revocato da I.I.P. S.r.l. in accordo con quanto sancito dall'articolo 15.5.

Qualora il Licenziatario non intenda aderire alle modifiche richieste, rinunciando alla certificazione ed al diritto d'uso del Marchio, deve darne formale comunicazione a I.I.P. S.r.l. mediante lettera raccomandata A.R., entro la data di entrata in funzione dei testi modificati.

10.2 Passaggio da progetto di norma a norma

Per il Marchio Piip/A rilasciato a fronte di un progetto di norma UNI, CEN ed ISO è previsto il passaggio al Marchio IIP-UNI nel momento in cui il progetto di norma diventa norma; entro 10 giorni lavorativi ne viene data comunicazione ai licenziatari.

Fanno eccezione i progetti di norma prEN, il cui contenuto una volta diventati norma EN, sia esclusivamente quello definito e contraddistinto ai fini della marcatura CE; per questi prEN non è prevista da I.I.P. S.r.l. la certificazione di conformità con il marchio IIP-UNI.

10.3 Ritiro della normativa di riferimento

Nel caso di ritiro della norma tecnica o del progetto di norma di riferimento, I.I.P. S.r.l. ne dà comunicazione al Licenziatario, entro 10 giorni lavorativi, indicando la data limite di validità del Certificato di Conformità già emesso.

ARTICOLO 11**MODIFICHE AL PRODOTTO O AL PROCESSO DI PRODUZIONE**

Il Licenziatario è tenuto a comunicare a I.I.P. S.r.l., prima di realizzarla, ogni modifica che intenda apportare al prodotto od al processo di produzione, tale da influire sulla conformità alla normativa di riferimento. Sulla base dell'esame della modifica proposta, I.I.P. S.r.l. stabilisce e comunica al licenziatario entro 10 giorni lavorativi se la modifica è tale da pregiudicare la validità della certificazione in essere; in tal caso I.I.P. S.r.l. effettua le verifiche necessarie per confermare la conformità del prodotto ottenuto in condizioni modificate.

ARTICOLO 12**PRODUZIONI PRESSO TERZI**

Il Licenziatario può, previa autorizzazione di I.I.P. S.r.l., effettuare la produzione di prodotti a marchio IIP presso Aziende terze, con le seguenti modalità:

12.1 Aziende terze licenziatricie di marchio

Per le Aziende terze licenziatricie del marchio IIP per la stessa gamma di prodotti, devono essere rispettate comunque le condizioni usuali delle produzioni certificate e cioè:

- a) sottoporre la produzione al piano di controllo prescritto da I.I.P. S.r.l., secondo le frequenze minime stabilite;
- b) provvedere che sia consentito il libero accesso dell'ispettorato di I.I.P. S.r.l. all'impianto di produzione ed ai laboratori di controllo e di collaudo;

- c) riportare su tutti i prodotti, oltre al numero distintivo del Licenziatario committente, un codice di riferimento, assegnato da I.I.P. S.r.l., che individui, in modo inequivocabile, l'impianto di produzione.

L'autorizzazione a produzioni presso terzi non è applicabile per il Licenziatario che sia in condizioni di sospensione della certificazione.

Il licenziatario è tenuto a stipulare un contratto con l'azienda terza in cui richiede il rispetto del presente regolamento e delle regole di I.I.P. S.r.l.

12.2 Aziende terze non licenziatricie di marchio

Per le Aziende terze che non sono licenziatricie del marchio IIP, devono comunque essere rispettate le condizioni usuali delle produzioni certificate e cioè:

- sottoporre la produzione al piano di controllo prescritto da I.I.P. S.r.l., secondo le frequenze minime stabilite;
- provvedere che sia consentito il libero accesso dell'ispettorato di I.I.P. S.r.l. all'impianto di produzione ed ai laboratori di controllo e di collaudo;
- riportare su tutti i prodotti, oltre al numero distintivo del Licenziatario del committente, un codice di riferimento, assegnato da I.I.P. S.r.l., che individui, in modo inequivocabile, l'impianto di produzione.

In questo caso IIP Srl effettua verifiche di processo presso il terzista incaricato e prove di laboratorio su campioni prelevati direttamente dalla produzione per ogni lotto di prodotto marchiato realizzato.

Gli oneri di tali attività sono a carico dell'azienda titolare della licenza committente.

L'autorizzazione a produzioni presso terzi non è applicabile per il Licenziatario che sia in condizioni di sospensione della certificazione.

Il licenziatario è tenuto a stipulare un contratto con l'azienda terza in cui richiede il rispetto del presente regolamento e delle regole di I.I.P. S.r.l.

ARTICOLO 13 ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE

13.1 Estensione di norma

Per estensione di norma si intende l'estensione della certificazione a prodotti che fanno riferimento ad una norma diversa da quella per cui il Licenziatario ha già ottenuto la certificazione.

Per ottenere l'estensione della certificazione alla nuova norma, il Licenziatario deve presentare domanda definendo e descrivendo puntualmente i manufatti oggetto di richiesta di estensione di norma. La procedura per l'estensione della certificazione ad una nuova norma è la stessa di quella indicata nell'articolo 6 per le verifiche di conformità per l'ammissione alla certificazione; I.I.P. S.r.l. effettua una verifica ispettiva presso lo stabilimento produttivo e prove di laboratorio per la verifica di conformità alla normativa di riferimento per il nuovo prodotto oggetto della richiesta.

I costi di estensione sono a carico del Richiedente, come da offerta specifica predisposta da I.I.P. S.r.l. Se le verifiche ispettive in stabilimento e sui prodotti sono positive, dopo delibera del Comitato di Certificazione Prodotti, la Certificazione viene estesa al prodotto oggetto della richiesta, viene emesso un nuovo certificato di conformità ed il prodotto può essere marchiato IIP.

13.2 Estensione di tipo

Per estensione di tipo si intende l'estensione della certificazione a prodotti diversi per codice di applicazione d'area, materia prima o formulazione, tipologia di assemblaggio, riferiti ad una norma per la quale altri prodotti del Licenziatario sono già stati certificati.

Per l'estensione della certificazione di tipo, il Licenziatario deve presentare domanda definendo e descrivendo puntualmente i manufatti oggetto di richiesta di estensione di tipo; la procedura per l'estensione è la stessa di quella indicata nell'articolo 6 per le verifiche di conformità per la certificazione ed I.I.P. S.r.l. effettua una verifica ispettiva presso lo stabilimento produttivo e prove di laboratorio per la verifica di conformità alla normativa di riferimento per il prodotto oggetto dell'estensione della certificazione. Se le verifiche sono positive, dopo delibera del Comitato di Certificazione Prodotti, la Certificazione viene estesa al prodotto oggetto della richiesta ed il certificato di conformità viene esteso ai nuovi tipi di prodotto certificati.

13.3 Estensione di gamma

Per estensione di gamma si intende l'estensione della certificazione e della licenza d'uso del Marchio a prodotti di gamma differente (forma, dimensione, colore che specificano e/o definiscono il prodotto all'interno dello stesso tipo e all'interno della stessa normativa di riferimento), ma appartenenti ad un tipo ed una normativa già certificati per quel Licenziatario. Per l'estensione della certificazione, il Licenziatario deve presentare domanda definendo e descrivendo puntualmente i manufatti oggetto di richiesta di estensione di gamma.

La procedura per l'estensione di gamma è la stessa di quella indicata nell'articolo 6 per le verifiche di conformità per la certificazione ed I.I.P. S.r.l. effettua prove di laboratorio per la verifica di conformità alla normativa di riferimento per

il prodotto oggetto della richiesta di estensione. I costi delle verifiche sono a carico del Richiedente, come da offerta specifica predisposta da I.I.P. S.r.l. Se le verifiche sono positive, dopo delibera del Comitato di Certificazione Prodotti, la Certificazione e Licenza d'uso del marchio vengono estese ai prodotti oggetto della richiesta e viene aggiornato il certificato di conformità con la nuova gamma prodotti.

13.4 Estensione ad altro sito produttivo e/o trasferimento del sito produttivo

Il Licenziatario che intende:

- estendere, anche parzialmente, la certificazione a prodotti fabbricati in un nuovo stabilimento produttivo;
- trasferire uno o più stabilimenti di produzione;

deve presentare domanda definendo e descrivendo puntualmente i manufatti oggetto di richiesta di estensione di sito; La procedura per l'estensione della certificazione al nuovo stabilimento produttivo è la stessa di quella indicata nell'articolo 6 per le verifiche di certificazione; sono previste eventualmente una verifica ispettiva e prove di laboratorio presso il nuovo stabilimento produttivo per verificare la conformità alla normativa di riferimento dei corrispondenti prodotti.

I costi delle verifiche sono a carico del Richiedente, come da offerta specifica predisposta da I.I.P. S.r.l. Il richiedente non può marciare IIP i prodotti fabbricati nel nuovo sito produttivo fino a comunicazione da parte di I.I.P. S.r.l. della delibera positiva del Comitato di Certificazione Prodotti. Se le verifiche sono positive, dopo delibera del Comitato di Certificazione Prodotti, la Certificazione e la Licenza di uso del Marchio per i tipi richiesti vengono estese al nuovo stabilimento produttivo con emissione di un nuovo certificato.

ARTICOLO 14

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E DELLE RACCOMANDAZIONI

14.1 Tipologie di non conformità

14.1.1 Non conformità di prodotto

Si definisce non conformità di prodotto il mancato soddisfacimento dei requisiti di prodotto rispetto alle norme di riferimento e/o alle regole particolari. Sono da ritenersi non conformità maggiori quelle inerenti il mancato rispetto di eventuali requisiti cogenti applicabili o che possano compromettere la funzionalità del prodotto in opera.

Per le parti applicabili le non conformità di prodotto che abbiano impatto anche sulla eventuale certificazione UNI EN ISO 9001 dovrebbero essere gestite da entrambi gli schemi di certificazione”.

14.1.2 Non conformità gestionali

Si definisce non conformità gestionale il mancato soddisfacimento dei requisiti gestionali del regolamento di certificazione e delle regole particolari.

Sono non conformità maggiori quelle che comportano il completo non soddisfacimento di uno o più dei requisiti sostanziali (come il controllo di processo e di prodotto, il mancato rispetto dei termini contrattuali con I.I.P. S.r.l., l'utilizzo improprio dei marchi IIP), del Regolamento generale di certificazione e delle Regole particolari di certificazione del prodotto.

Sono non conformità minori quelle che comportano il parziale non soddisfacimento di uno o più dei requisiti del Regolamento generale di certificazione e delle Regole particolari di certificazione di prodotto.

14.2 Gestione delle Non conformità di Prodotto

Le non conformità di prodotto possono essere riscontrate sui manufatti certificati prelevati durante le attività di verifica presso i siti produttivi, sui prodotti prelevati negli stabilimenti produttivi o dal mercato per l'effettuazione delle prove previste presso i laboratori di riferimento di IIP Srl.

Sono notificate da I.I.P. S.r.l. al Licenziatario entro 5 giorni lavorativi dal termine delle prove di verifica sui campioni prelevati chiedendo all'azienda di fornire sue comunicazioni in merito all'accaduto ed il relativo piano delle azioni correttive che intende adottare entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di IIP.

In caso di non conformità IIP Srl effettua entro 10 gg lavorativi dalla risposta dell'azienda alle non conformità notificate, una verifica ispettiva straordinaria presso l'azienda per effettuare nuovi test in azienda e/o prelevare campioni su ulteriori lotti di produzione per nuovi test di laboratorio relativamente alla caratteristica oggetto di non conformità. Gli oneri di tutte le attività di verifica straordinaria sono a carico del licenziatario.

Se la non conformità viene riscontrata anche nel corso di tale verifica straordinaria, e/o svolgimento di test di laboratorio sui campioni prelevati nel corso della stessa, viene presentata al Comitato di Certificazione la proposta di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui nel corso della verifica straordinaria, e/o svolgimento di test di laboratorio sui campioni prelevati nel corso della stessa, non si riscontri il ripetersi della non conformità, la non conformità si considera chiusa fermo restando quanto dichiarato dal fabbricante per l'implementazione del piano delle azioni correttive.

In ogni caso il Licenziatario è tenuto ad effettuare una verifica del processo di produzione ed a ricontrollare tutta la produzione (a marchio IIP) ancora a magazzino.

Le Non Conformità Maggiori (vedi 14.1.1) sono presentate al Comitato di Certificazione, per eventuali azioni aggiuntive specifiche oltre a quanto sopra indicato.

In ogni caso le Non Conformità Maggiori relative al non rispetto dei requisiti cogenti riguardanti la sicurezza e la salute degli utenti sono causa di sospensione immediata della certificazione.

14.2.1 Ripetizione di non conformità di prodotto nel periodo di 12 mesi

Nel caso I.I.P. S.r.l. riscontri nelle verifiche ispettive alle unità produttive e/o nel mercato, il ripetersi nei 12 mesi successivi di una non conformità di prodotto, anche se in relazione a differenti caratteristiche, verrà sottoposta al Comitato di Certificazione prodotti la sospensione della certificazione.

14.3 Gestione delle Non conformità gestionali

Le non conformità gestionali rilevate nel corso delle verifiche presso gli stabilimenti produttivi sono comunicate dal Gruppo di Verifica Ispettiva all'Azienda al termine della verifica ispettiva presso lo stabilimento produttivo e successivamente notificate formalmente all'Azienda da I.I.P. S.r.l.

In presenza di non conformità minori il licenziatario è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica delle non conformità da parte di I.I.P. S.r.l., il piano di azioni correttive la cui attuazione viene verificata nel corso della successiva verifica ispettiva.

L'attuazione del piano delle azioni correttive non può comunque superare i 25 giorni lavorativi dalla notifica di IIP.

Qualora nel corso della visita di sorveglianza si accerti che l'organizzazione non ha efficacemente attuato le azioni correttive comunicate ad I.I.P. S.r.l., la non conformità viene elevata al grado di maggiore e si procede come descritto di seguito.

In presenza di non conformità maggiori il licenziatario è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di I.I.P. S.r.l., un piano di azioni correttive la cui attuazione deve potere essere verificata da I.I.P. S.r.l. entro i tempi stabiliti e definiti in relazione alla importanza delle non conformità stesse e comunque non oltre 25 giorni lavorativi dalla notifica di I.I.P. S.r.l.

A seconda della tipologia delle non conformità, IIP Srl decide se verificare l'efficacia delle azioni correttive viene effettuata su base documentale o mediante una verifica ispettiva supplementare presso l'azienda a cura del responsabile del gruppo di verifica ispettiva. In caso di mancata risoluzione delle non conformità maggiori entro 25 giorni verrà sottoposta al Comitato di Certificazione di I.I.P. S.r.l. per la sospensione della certificazione.

14.4 Raccomandazione

Per raccomandazione si intende un'opportunità di miglioramento segnalato da I.I.P. S.r.l. che non necessita di azione correttiva da comunicare ad I.I.P. S.r.l.

ARTICOLO 15

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

15.1 Motivi della sospensione

I.I.P. S.r.l. procede alla sospensione della certificazione e del diritto all'uso del Marchio su delibera del Comitato di Certificazione Prodotti, nei seguenti casi:

- a) mancata conformità dei prodotti ai requisiti cogenti di sicurezza e di salute degli utenti;
- b) maggiori e/o ripetute violazioni del Regolamento, delle Regole particolari o del contratto di certificazione (riferimento articolo 14);
- c) mancata o inadeguata attuazione nei tempi concordati delle azioni correttive definite di cui al precedente articolo 14;
- d) mancato rispetto dei termini contrattuali in merito a quanto previsto su importi, modalità e tempistiche di pagamento ;

- e) non disponibilità da parte del Licenziatario all'effettuazione delle verifiche ispettive di sorveglianza per il mantenimento della certificazione e/o all'accesso di valutatori degli organismi di accreditamento in accompagnamento degli ispettori di I.I.P. S.r.l.
- f) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dal licenziatario agli art. 8.1, 8.2 e 9.

La sospensione della certificazione e del Certificato di Conformità, non dà diritto al Licenziatario alla richiesta di alcun rimborso totale o parziale di quanto dovuto.

15.2 Modalità di gestione della sospensione

I.I.P. S.r.l. comunica per iscritto al Licenziatario l'inoltro al Comitato di Certificazione Prodotti della proposta di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui il Comitato di Certificazione Prodotti deliberi la sospensione della certificazione, I.I.P. S.r.l. notifica, entro 3 giorni lavorativi, il provvedimento al Licenziatario mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando:

- a) i motivi della sospensione;
- b) il periodo della sospensione: (periodo che non può essere superiore a 6 mesi);
- c) le condizioni che il Licenziatario deve soddisfare per essere riammesso alla certificazione ed all'uso del Marchio superando le cause che hanno determinato la sospensione.

Nel caso di sospensione per mancato rispetto delle condizioni finanziarie previste dal contratto, la revoca del provvedimento di sospensione avviene a seguito del pagamento di quanto dovuto a I.I.P. S.r.l.

Il periodo massimo di sei mesi del provvedimento di sospensione può essere ridotto qualora il Licenziatario fornisca formale evidenza che le situazioni che hanno portato al provvedimento di sospensione siano state completamente gestite e corrette in modo da evitarne il ripetersi in futuro.

Affinché la sospensione venga revocata sarà comunque necessario che il Licenziatario richieda per iscritto ad IIP Srl una verifica ispettiva straordinaria (visita in stabilimento e prove) volta alla valutazione dell'efficacia delle azioni correttive attuate.

Tutte le spese relative alle prove ed alle verifiche ispettive connesse con il processo sopra descritto sono a carico del Licenziatario.

15.3 Pubblicazione della sospensione della certificazione

Notificata la sospensione al Licenziatario e trascorso il termine per la presentazione del ricorso ai Proviviri o a seguito del rigetto del ricorso stesso, I.I.P. S.r.l., rende pubblica la sospensione della certificazione dei prodotti a marchio IIP attraverso:

- la pubblicazione della notizia nel sito www.iip.it;
- la comunicazione scritta all'organismo di accreditamento ACCREDIA, che autorizza e verifica l'attività di certificazione di I.I.P. S.r.l.;
- la comunicazione scritta ad UNI che ha concesso in gestione ad I.I.P. S.r.l. il marchio di prodotto IIP-UNI.

15.4 Provvedimenti nel periodo di sospensione

Eventuali lotti di prodotto presenti a magazzino al momento della sospensione devono essere riesaminati dal Licenziatario per accertarne la conformità e gestirli di conseguenza; l'eventuale riclassificazione deve essere validata da I.I.P. S.r.l.

Il Licenziatario nel periodo di sospensione non può fare riferimento alla certificazione ed all'uso del marchio sui prodotti oggetto della sospensione e sul materiale pubblicitario fino al completamento dell'analisi dei dati, della effettuazione delle verifiche ispettive suppletive e delle previste prove di laboratorio con esito conforme allo schema di certificazione.

Dell'eliminazione dei riferimenti alla certificazione deve essere data formale evidenza ad I.I.P. S.r.l..

15.5 Revoca della certificazione

La revoca della certificazione può derivare da:

- a) mancanza di interventi o interventi inadeguati da parte del Licenziatario alla scadenza del periodo di sospensione;
- b) mancato adeguamento alle modifiche della normativa, del Regolamento o delle Regole particolari;
- c) mancata o inadeguata attuazione nei tempi concordati delle azioni correttive definite di cui agli articoli 14 e 16;
- d) non disponibilità da parte del Licenziatario all'applicazione dei piani di controllo straordinari ;

- e) reiterato mancato rispetto dei termini contrattuali in merito a quanto previsto su importi, modalità e tempistiche di pagamento ;
- f) fallimento del Licenziatario.

La notifica del provvedimento di revoca comporta i provvedimenti di comunicazione a terzi come descritti dall'articolo 15.3.

La revoca della certificazione prima della scadenza del Certificato di Conformità, non dà alcun diritto al Licenziatario al rimborso totale o parziale dell'importo relativo al mantenimento annuo della certificazione.

15.6 Riammissione alla certificazione ed al Marchio dopo revoca

Per la riammissione alla certificazione ed all'uso del Marchio dei prodotti oggetto di revoca, l'Azienda deve presentare domanda mediante apposita modulistica fornita da I.I.P. S.r.l. e dimostrare di avere eliminato definitivamente le cause che avevano determinato la revoca.

Per la riammissione al marchio dopo revoca si procede come nel caso di prima certificazione in accordo a quanto previsto dall'articolo 6.

La riammissione comporta l'addebito del costo dei controlli (verifiche ispettive e prove di laboratorio, compresa la verifica dell'eliminazione delle cause che hanno determinato la revoca) sostenuti da I.I.P. S.r.l. per accertare l'adeguatezza dell'Azienda alla certificazione ed alla produzione a marchio.

15.7 Destinazione dei prodotti certificati e marchiati IIP nei casi di sospensione o revoca della licenza

Nei casi di sospensione o revoca della certificazione e della licenza d'uso del marchio, l'Azienda s'impegna, entro 10 giorni lavorativi e in forma scritta, a localizzare ed inventariare il prodotto non conforme definendo in accordo con I.I.P. S.r.l. le modalità di gestione del prodotto (distruzione, ritiro dal mercato, eventuale declassamento, eliminazione di ogni riferimento al Marchio o riclassificazione).

ARTICOLO 16

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER NON CONFORMITA' DI PRODOTTO

A seguito di quanto descritto nell'articolo 14 in merito alle non conformità di prodotto, e delibera di sospensione della certificazione di prodotto (riferimento articolo 15), il Comitato di Certificazione Prodotti di I.I.P. S.r.l., procede a sottoporre l'Azienda ad un regime temporaneo di controllo straordinario nei seguenti casi:

- in caso di ripetizione delle non conformità di prodotto riscontrate anche in occasione della verifica straordinaria prevista,
- nel caso I.I.P. S.r.l. riscontri nelle verifiche ispettive alle unità produttive e/o nel mercato, il ripetersi nei 12 mesi successivi di una non conformità di prodotto, anche se in relazione a differenti caratteristiche,

Le modalità di controllo straordinario avvengono secondo i criteri di seguito descritti.

16.1 Modalità di effettuazione del controllo straordinario

Il controllo straordinario consiste in controlli aggiuntivi che possono essere eseguiti in alternativa da:

- IIP Srl direttamente,
- un Service Provider scelto dal Licenziatario di Marchio tra quelli proposti da IIP Srl oppure di sua scelta, che deve comunque essere riconosciuto da IIP Srl; in questo caso deve essere fornita ad IIP Srl idonea documentazione che ne dimostri la qualificazione e specializzazione per tali attività.

Il Licenziatario dovrà comunicare ad IIP Srl entro 10 giorni dal provvedimento di sospensione della certificazione, la decisione di far effettuare i controlli aggiuntivi ad IIP Srl oppure, in alternativa, il nominativo del Service Provider. La gestione del prodotto non conforme dovrà invece essere attivata con effetto immediato dalla data del provvedimento di sospensione della certificazione.

I controlli aggiuntivi verranno attivati al massimo entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione della certificazione e saranno svolti sulla nuova produzione realizzata dal licenziatario (controllo sul 100% della produzione; cioè deve essere effettuata la registrazione al 100% dei parametri di processo e l'inseverimento, secondo quanto definito in accordo con IIP Srl, del piano di controllo aziendale) in conformità alla/e specifica norma/e di riferimento su cui sono state riscontrate le non conformità per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data di sospensione della certificazione.

In caso di:

- impossibilità di riconoscimento da parte di IIP Srl del Service Provider scelto dal Licenziatario,
- non accettazione da parte del licenziatario di un piano di controllo rinforzato,
- non rispetto delle tempistiche previste,

la pratica viene ripresentata al Comitato di Certificazione Prodotti per la proposta di revoca della certificazione.

Lo scopo dell'attività di verifica da svolgere è quello di avere sufficiente confidenza che il controllo a fine linea garantisca la qualità uscente del prodotto ovvero eviti che arrivi al cliente un prodotto con anomalie già rilevate, gravi o ripetitive.

Una volta verificati i risultati ottenuti dai controlli aggiuntivi svolti direttamente da IIP Srl e/o dal Service Provider, IIP Srl valuta se esistano le condizioni per la conduzione di una verifica suppletiva presso il Licenziatario per la verifica del processo di produzione ed effettuazione del prelievo campioni per le prove previste dallo schema di certificazione.

In caso di esito positivo delle verifiche effettuate di cui sopra, il Licenziatario, nel periodo di controllo straordinario, viene autorizzato ad apporre il marchio di conformità rilasciato da I.I.P. S.r.l. sulla propria produzione.

I manufatti che superino positivamente i controlli a fine linea potranno quindi essere spediti al cliente come prodotto conforme previa delibera di rilascio del lotto da parte del soggetto terzo (IIP Srl o Service provider) dando comunicazione ad IIP Srl in merito ai lotti in spedizione ed ai relativi clienti.

In caso invece di esiti non conformi o di inefficacia delle azioni correttive poste in atto dal fabbricante, IIP Srl ne darà comunicazione scritta al Licenziatario e permarrà il periodo massimo di sei mesi di sospensione della certificazione secondo quanto deliberato dal Comitato di Certificazione Prodotti. Oltre tale termine, la pratica viene presentata al Comitato di Certificazione Prodotti per la proposta di revoca della certificazione.

Tutta la produzione riscontrata non conforme dovrà essere invece privata di ogni riferimento alla certificazione di prodotto ed alle norme applicabili.

Indipendentemente dall'utilizzo da parte del Licenziatario del Service Provider, I.I.P. S.r.l. si riserva comunque la possibilità di effettuare verifiche in campo (visite e prove), anche senza preavviso, per la valutazione della corretta gestione del controllo straordinario applicato. Tali oneri sono a carico del licenziatario.

Al fine del superamento delle non conformità riscontrate, si ritiene efficace:

- un periodo minimo di un mese dall'inizio del controllo straordinario con prodotto marchiato senza riscontri di alcuna non conformità, documentati ad IIP direttamente, o tramite Service Provider, con le modalità di cui sopra;
- verifiche ispettive suppletive da parte di I.I.P. S.r.l. e superamento di test di laboratorio, per verificare l'efficacia delle azioni correttive messe in atto.

La numerosità delle verifiche e del campionamento verranno valutate, e comunicate al fabbricante, in funzione della tipologia di prodotto e della estensione della problematica riscontrata.

Tutti gli oneri derivanti da tali attività sono a carico del Licenziatario.

A buon esito di tali attività, su delibera del Comitato di Certificazione prodotti, il Licenziatario potrà riprendere regolarmente la propria produzione a marchio senza necessità di ulteriore attività di verifica straordinaria da parte di IIP Srl o del "Service Provider". Si intende pertanto revocato il provvedimento di sospensione.

Nel caso in cui, invece, le azioni correttive messe in atto dal licenziatario non risultino efficaci, al termine dei sei mesi massimi previsti per la risoluzione delle non conformità che hanno portato al provvedimento di sospensione della certificazione, la pratica verrà portata al Comitato di Certificazione Prodotti per la delibera della revoca della certificazione (riferimento articolo 15.5).

Tali provvedimenti verranno notificati al licenziatario mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC (Posta Elettronica Certificata)

ARTICOLO 17

RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE ED ALL'USO DEL MARCHIO

Con la rinuncia alla certificazione ed al diritto di uso del Marchio, il Licenziatario si impegna a rispondere della conformità dei prodotti già marchiati di sua produzione, presenti nei magazzini e sul mercato ed a non utilizzare ulteriormente il Marchio.

Il Licenziatario può rinunciare alla certificazione ed al diritto d'uso del Marchio nei seguenti casi:

- a) non intende rinnovare la Certificazione;
- b) sono intervenute modifiche alla normativa di riferimento, al Regolamento del Marchio od alle Regole particolari e non intende adeguarsi;
- c) il prodotto non viene più fabbricato o viene abbandonata l'attività;
- d) non accetta le variazioni delle tariffe stabilite da I.I.P. S.r.l.

Il Licenziatario non può rinunciare alla certificazione ed al diritto d'uso del Marchio, qualora gli sia stata comunicata che è in corso una proposta di sospensione della certificazione da parte del Comitato di Certificazione Prodotti.

Il Licenziatario può rinunciare all'uso del Marchio prima della scadenza del Certificato di Conformità, senza diritto ad alcuna riduzione dei suoi impegni contrattuali relativi alle somme dovute a I.I.P. S.r.l. La richiesta deve essere formalizzata, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R., almeno un mese prima della scadenza del Certificato di Conformità allegando l'inventario delle scorte di magazzino di prodotto marchiato ancora disponibile al momento della rinuncia. I.I.P. S.r.l. si riserva comunque la possibilità di effettuare verifiche in campo in occasione della comunicazione della rinuncia della certificazione per la verifica della correttezza della gestione del prodotto certificato ancora giacente a magazzino. Gli oneri di tali verifiche sono a carico del licenziatario a meno che nel periodo di validità del contratto non sia ancora stata effettuata la verifica di sorveglianza sull'uso della certificazione.

ARTICOLO 18 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite in conformità ai criteri approvati dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di I.I.P. S.r.l.; sulla base di queste tariffe, I.I.P. S.r.l. invia un'offerta al Richiedente la certificazione, in cui sono specificati gli importi e le modalità di pagamento relativi a:

- esame documentale,
- verifiche di conformità per il rilascio della certificazione con diritto d'uso del Marchio,
- importo annuale per il mantenimento della certificazione e della licenza d'uso del Marchio.

Se non diversamente specificato nell'offerta economica, l'importo annuale per il mantenimento della certificazione e della licenza d'uso del Marchio è comprensivo del costo annuale delle verifiche ispettive e delle prove previste dal piano di sorveglianza, ma non comprende eventuali controlli suppletivi (verifiche ispettive e/o prove di laboratorio) derivanti da situazioni di non conformità, da intensificazione dei controlli richiesti dal Comitato di Certificazione Prodotti e da richieste di estensione della certificazione. Analogamente, se l'esame di specifici reclami di clienti e/o utilizzatori dei prodotti certificati coinvolge I.I.P. S.r.l. per non conformità al presente Regolamento generale, alle Regole particolari od a clausole contrattuali, i relativi costi, di ispezione e di prova, sostenuti da I.I.P. S.r.l. sono a carico del Licenziatario.

Nella redazione dell'offerta per le verifiche di conformità per il rilascio della certificazione e rilascio della licenza d'uso del Marchio, I.I.P. S.r.l. può validare le prove di laboratorio effettuate dal Licenziatario all'interno del proprio laboratorio o effettuate per conto del Licenziatario presso laboratori terzi operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

L'importo annuale per il mantenimento della certificazione e della licenza d'uso del Marchio resta valido, salvo diversa comunicazione, per i successivi anni di certificazione e deve essere corrisposto annualmente in forma anticipata. I.I.P. S.r.l. emette annualmente, in modo anticipato, un'unica fattura comprensiva di tutte le certificazioni di prodotto rilasciate con eccezione delle fatture relative agli eventuali controlli suppletivi effettuati (verifiche ispettive e/o prove di laboratorio). In caso di successive estensioni della certificazione (estensioni di normativa, tipo, gamma, stabilimento produttivo) per quanto riguarda l'importo di mantenimento annuo per i prodotti oggetto di estensione, la fattura emessa da I.I.P. S.r.l. ed inviata al Licenziatario è relativa ai mesi coperti dalla certificazione rispetto all'importo annuo per il mantenimento della certificazione. In caso di variazione, le nuove offerte vengono notificate al Licenziatario ed hanno decorrenza con il nuovo periodo annuale di mantenimento della certificazione. Il Licenziatario può rinunciare alla certificazione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione, come previsto dall'articolo 17.

In caso di ritiro della normativa di riferimento o di modifiche alla stessa, al Regolamento Generale, alle Regole particolari o al Contratto di certificazione (vedere articolo 10) prima della scadenza del Certificato di Conformità, I.I.P. S.r.l., qualora il Licenziatario non accetti le nuove condizioni contrattuali di certificazione, comunica la data di cessazione della validità del Certificato ed il Licenziatario ha diritto al rimborso degli importi relativi al periodo non goduto.

Nel caso in cui al momento della rinuncia per le motivazioni sopra esposte sia già stata effettuata l'attività di sorveglianza in campo (verifica ispettiva e/o prove di laboratorio) verranno rimborsati esclusivamente i costi di gestione relativi al periodo non goduto.

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA

Le informazioni (in via meramente esemplificativa: documentazione, registrazioni, comunicazioni, risultati delle verifiche e delle prove, dati del Licenziatario, ecc.) relativi alla attività di certificazione sono considerati riservati e vengono gestiti da I.I.P. S.r.l. in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nella sua vigente formulazione.

L'accesso ai dati relativi alle pratiche di certificazione, così come la conoscenza e consultazione dei medesimi, sono riservati solo ed esclusivamente al personale alle dipendenze di I.I.P. S.r.l. e coinvolto nel processo di certificazione.

Per personale "coinvolto nel processo di certificazione" si intende solo ed esclusivamente:

- ✓ gli ispettori incaricati da I.I.P. S.r.l.;
- ✓ i membri del Comitato di Certificazione;
- ✓ i membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
- ✓ i membri del Collegio dei Proviviri;

con espressa esclusione dei consiglieri di amministrazione di IIP S.r.l. e IIP Associazione.
L'accesso e la consultazione di tali atti sono inoltre consentiti agli enti di accreditamento.

Tutto il personale di cui sopra è impegnato a non comunicare a terzi, senza il consenso del Licenziatario, i risultati delle verifiche ispettive e delle prove di laboratorio effettuate a carico del Licenziatario, nonché dati, nozioni ed informazioni in genere attinenti all'attività industriale o commerciale del Licenziatario, di cui il personale sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di Legge e fatte salve le informazioni di pubblico dominio e/o presenti nei pubblici registri.

Il presente impegno non si applica a:

- a) dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità da parte di I.I.P. S.r.l.;
- b) dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi e regolamenti;
- c) comunicazione a terzi dei provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione, pubblicati ai sensi degli articoli 15.3 / 15.5.

I.I.P. S.r.l. conserva la documentazione relativa al Licenziatario per i tempi connessi alle implicazioni contrattuali e tecniche derivanti da eventuali altri obblighi e comunque per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.

Nel caso di richiesta di documentazione per disposizione di legge, I.I.P. S.r.l. informa il Licenziatario nei termini consentiti.

ARTICOLO 20 RESPONSABILITA'

La certificazione non solleva il Licenziatario da tutte le responsabilità derivanti da sue inadempienze agli obblighi di Legge o a prescrizioni contrattuali esistenti con i propri clienti. Il Licenziatario è il solo garante, nei confronti degli utenti, della conformità dei suoi prodotti certificati e marchiati alla normativa di riferimento ed a specifiche disposizioni di Legge.

Il Licenziatario è e rimane in ogni caso l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o di terzi per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo e smaltimento dei prodotti certificati da I.I.P. S.r.l., anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo.

ARTICOLO 21 RECLAMI

I reclami formalizzati per iscritto sull'attività operativa di I.I.P. S.r.l. avranno una prima risposta al reclamante di presa in carico del reclamo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Nel caso il reclamo venga inoltrato ad I.I.P. S.r.l. da parte di clienti di un'azienda certificata da I.I.P. S.r.l., in relazione a carenze nella qualità del prodotto certificato dell'azienda medesima, o da altri soggetti interessati al prodotto certificato, I.I.P. S.r.l.:

- informa l'azienda certificata entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento;
- procede alle opportune verifiche, compresa l'eventuale effettuazione di verifiche ispettive straordinarie, i cui oneri in caso di esiti non conformi sono a carico del Licenziatario, che possono essere effettuate con breve preavviso (entro max 5 giorni lavorativi);
- al termine del processo di gestione del reclamo, informa il reclamante dell'avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.

In ogni caso, la gestione del reclamo e la decisione finale relativa al reclamo stesso è affidata ad una o più persone non direttamente coinvolte nelle attività oggetto del reclamo stesso.

**ARTICOLO 22
RICORSI E CONTENZIOSI**

Spetta al Collegio dei Probiviri la risoluzione di controversie di qualunque natura insorte tra Impresa, richiedente o certificata, e I.I.P. S.r.l., in particolare quelle afferenti all'indipendenza e all'imparzialità delle attività di certificazione effettuate da I.I.P. S.r.l., alla mancata concessione, sospensione, revoca del marchio di prodotto ovvero all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto di licenza.

L'Impresa interessata a ricorrere, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della decisione che intende impugnare, provvede alla richiesta di composizione del Collegio arbitrale. Tale richiesta deve essere fatta tramite raccomandata A.R., da indirizzarsi a I.I.P. S.r.l. che dovrà provvedere a sua volta all'inoltro della stessa ai componenti del Collegio dei Probiviri entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione pervenuta dall'Impresa.

I.I.P. S.r.l. invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'impresa nella quale devono essere elencati i nominativi dei Probiviri eletti dall'Assemblea di I.I.P. S.r.l.

Entro 5 giorni successivi alla comunicazione di I.I.P. S.r.l. le parti devono provvedere alla nomina di un Proboviro di loro fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. In caso di indisponibilità di un Proboviro la parte che lo ha prescelto dovrà provvedere a nominarne un altro entro 5 giorni dalla comunicazione con cui è informato di tale indisponibilità.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto, di comune accordo, dai due Probiviri nominati dalle parti tra i Probiviri nominati dall'Assemblea. In caso di dissenso, la nomina sarà tempestivamente richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Nel caso in cui la controversia richieda indagini di natura tecnica, quali, a titolo di esempio, analisi di laboratorio, i termini di cui sopra si intendono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei dati.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

La proposizione del ricorso al Collegio arbitrale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato fino alla decisione del Collegio.

Il lodo è inappellabile.

La carica di proboviro è a titolo gratuito: resta inteso che, nel caso in cui si costituisca il Collegio Arbitrale, a ciascuno dei componenti chiamati a farne parte, verrà corrisposto un compenso forfettario stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

**ARTICOLO 23
AZIONI GIUDIZIARIE**

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo della certificazione e del Marchio operato dal Licenziatario o da terzi, dà diritto a I.I.P. S.r.l. di intraprendere nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
(Il licenziatario – Il Rappresentante Legale)

DATA DI ACCETTAZIONE



Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON I MARCHI DI CONFORMITA' IIP-UNI, P_{iip} e MPI**

Pag. 23 di 26
Ed. 8
Ed. 8 luglio 19





ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.


Via Velleia, 2 – 20900 Monza (MB)
tel.: 039 2045700 – fax: 039 2045701
e-mail: info@iip.it - web: www.iip.it

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI FLUSSO DEI PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER
NON CONFORMITA' DI PRODOTTO**







TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
(Il licenziatario – Il Rappresentante Legale)

DATA DI ACCETTAZIONE
